

TI_GERICHTE 12.1998.5 vom 13. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.5

FR: TI_GERICHTE 12.1998.5 du 13 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.5 del 13 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

dicembre 1989 in re M./M.); che l'attrice non può neppure pretendere di essere esonerata dal prestare la cauzione asserendo che essa, nonostante il ruolo processuale di attrice assunto nella presente causa di disconoscimento, in realtà nel merito è costretta a difendersi dalle pretese creditorie di controparte come una qualsiasi debitrice convenuta in un'azione ordinaria: la dottrina e la giurisprudenza hanno infatti già avuto modo di precisare che obbligato a versare la cauzione -se sono date le premesse di questo istituto- è sempre la parte attrice indipendentemente a sapere per quale motivo le tocchi tale posizione processuale e quindi anche se promotrice, come è qui il caso, di un'azione di disconoscimento del debito (IICCA 17 giugno 1996 in re A. SA/N. SA; Frank/Sträuli /Messmer , op. cit., N. 7 ad § 73 ZPO con rif.); che, contrariamente a quanto assunto dall'attrice, nemmeno si ravvisa un abuso di diritto della convenuta nel fatto che quest'ultima abbia chiesto la prestazione di una cauzione dopo essersi in precedenza opposta alla concessione dell'assistenza giudiziaria alla controparte: la richiesta di cauzione non ha in effetti lo scopo di impedire all'attrice l'accesso ai tribunali, bensì di garantire alla convenuta stessa che in caso di soccombenza di quest'ultima le spese e le ripetibili, altrimenti difficilmente recuperabili, le siano effettivamente versate; che di conseguenza non vi è alcun valido motivo per ammettere l'esenzione dalla prestazione della cauzione, ciò che implica di respingere l'appello adesivo; che, ammesso con ciò il principio della prestazione di una cauzione a carico dell'attrice, si tratta ora di determinarne concretamente l'entità, ritenuto che essa deve essere adeguata alle presumibili spese giudiziarie e ripetibili che la causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare per la parte vincente (Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 2 ad art. 153); che per quanto attiene alle ripetibili, la misura della cauzione va pertanto riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i disposti della TOA, secondo il libero apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini , op. cit., ibidem): nel caso di specie, tenuto conto di un valore litigioso per le due cause congiunte di complessivi fr. 3'267'426.- ed applicando l'aliquota minima del 3% prevista dall'art. 9 TOA per tale valore -circostanza che si impone, stante l'elevato valore di causa (Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 2 ad art. 150)- si ottiene un importo teorico di fr. 98'022.75, che, visti i presumibili esborsi per spese, appare adeguato aumentare complessivamente a fr. 105'000.-; che tale importo corrisponde evidentemente alle spese ed alle ripetibili che la convenuta potrebbe pretendere per l'intero patrocinio nelle due cause: atteso che al momento dell'inoltro della richiesta di cauzione il patrocinatore della convenuta aveva tuttavia già svolto tutta una serie di prestazioni -si pensi alla questione

relativa all'assistenza giudiziaria- e ritenuto che la cauzione non può essere chiesta per le spese e le ripetibili già maturate (DTF 79 II 305), appare senz'altro adeguato fissare concretamente la cauzione in fr. 100'000.-; che si tratta ora di esaminare se l'imposizione di una tale cauzione possa eventualmente essere considerata contraria ai dettami della CEDU segnatamente in quanto potrebbe impedire all'attrice l'accesso ai tribunali, quesito cui il Pretore ha dato risposta affermativa, ritenendo perciò equa la sua riduzione a fr. 12'000.-; che è ben vero che il Tribunale federale e la Corte Europea dei diritti dell'uomo riferendosi all'art. 6 par. 1 CEDU hanno enunciato il principio secondo cui alla parte cui è stata rifiutata l'assistenza giudiziaria non potrebbe essere imposta una cauzione ingente (Frowein/Peukert , EMRK-Kommentar, Kehl-Strasburgo-Arlington 1996, p. 206 n. 309; IICCTF 13 giugno 1990 in re M./M., riassunta in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 153; Comm. Eur. D.U. , Décisions et rapports, Strasburgo 1976, richiesta N° 6958/75 p. 156); che tuttavia nel caso specifico -analogamente alla fattispecie decisa dalla Commissione Europea dei diritti dell'uomo, ove era stata ritenuta ammissibile una cauzione di fr. 40'000.- in una causa con un valore litigioso di fr. 2 mio- l'importo concreto di cui alla cauzione non appare per nulla sproporzionato per raffronto agli importanti valori in gioco e non risulta perciò eccessivo; in ogni caso va pure rilevato che l'attrice, pur non potendo beneficiare dell'assistenza giudiziaria -e ciò in considerazione dei redditi del marito- non dovrebbe aver troppe difficoltà a reperire tale importo, se solo si pensa che essa risulta tra l'altro essere proprietaria di una quota di comproprietà di 1/2 su una villetta a Bellinzona, quota il cui valore di mercato è stato stimato dall'UEF in fr. 700'000.- e gravata da oneri ipotecari per soli fr. 475'000.- circa (doc. 2), tanto più che il marito, all'aiuto del quale essa potrebbe far capo in base alle norme del diritto matrimoniale (art. 159 e 163 CC) o comunque al quale potrebbe rivolgersi per un eventuale credito, oltre ad essere proprietario dell'altra quota di comproprietà (con un analogo onere ipotecario) nel 1995 aveva dichiarato di disporre di risparmi propri per almeno fr. 127'000.- (doc. N1); che, in tali circostanze, questa Camera non ritiene che nel caso di specie la fissazione di una cauzione di fr. 100'000.- a carico dell'attrice le impedisca oggettivamente di adire il tribunale nella causa di disconoscimento, per cui una riduzione della cauzione non può essere ammessa; che di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello principale, la cauzione viene fissata in fr. 100'000.-; che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di primo grado, di appello e di appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC); Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 5 gennaio 1998 di _____ è parzialmente accolto . Di conseguenza il decreto 27 novembre 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformato: 1. In parziale accoglimento delle istanze, _____ in Bellinzona è condannata a versare alla Pretura di Bellinzona, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente decreto, la somma di fr. 100'000.- -oppure a prestare equivalente garanzia bancaria rilasciata da una banca con sede in Svizzera- a titolo di cauzione processuale a favore del _____ e sul _____, per le cause inc. N° _____ e N° _____, promosse con petizioni 5 febbraio 1996. 1.1 (invariato) 2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare dal _____ in _____, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono poste a carico di _____, la quale rifonderà a controparte fr. 2'400.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 1'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico per 1/8 e per 7/8 sono poste a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per parti di ripetibili di appello. III. L'appello adesivo

17 febbraio 1998 dell'avv. _____ è respinto . IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 280.– b) spese fr. 20.– Totale fr. 300.– da anticiparsi dall'appellante adesivamente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili della procedura di appello adesivo. V. Intimazione a: – _____
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.